



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: cr.lazio01@lnd.it

Stagione Sportiva 2024-2025

Comunicato Ufficiale N. 16 del 26/07/2024

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 16 maggio 2024, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, ALDO GOLDONI, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

43) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. CARPOVICI GABRIEL, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE RICHIEDENTE IL TESSERAMENTO PER LA USD LEPANTO, ED IN OGNI CASO SOGGETTO CHE HA SVOLTO ATTIVITÀ ALL'INTERNO E NELL'INTERESSE DI TALE SOCIETÀ E COMUNQUE RILEVANTE PER L'ORDINAMENTO FEDERALE AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 2, DEL C.G.S., PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, E 32, COMMA 2, DEL C.G.S., SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 40, COMMA 6, DELLE N.O.I.F., NONCHÉ DELLA SOCIETÀ USD LEPANTO A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 2, DEL C.G.S..

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 401 del 17/05/2024

Il Procuratore Federale Interregionale letti gli atti relativi al procedimento disciplinare n.572 avente ad oggetto "Mancata indicazione da parte del Calciatore Carpovici Gabriel di tesseramento ad alcuna società affiliata ad una federazione estera" con la quale veniva segnalato che nel corso della Stagione sportiva 2023/2024 la società USD Lepanto aveva consentito o comunque non impedito nel corso della S.S. 23/24 al Sig. Carpovici Gabriel, persona non abilitata, in quanto tesserato come calciatore per la Società Olympic Chisinau, di svolgere di fatto l'attività sportiva agonistica in favore della squadra per le gare svoltesi nel corso della stagione 2023/2024.

La Procura, vista la comunicazione di conclusione delle indagini ritualmente notificata ai soggetti interessati;

preso atto che la Società U.S.D. Lepanto presentava memoria difensiva;

in sede di audizione innanzi allo scrivente Tribunale Federale, fissata per il giorno 16.05.2024, era

presente la Procura, mentre nessuno si palesava per i deferiti.

La Procura, pertanto, comunicava a questo Tribunale le dichiarazioni non veritiere del Carpovici così come emergeva dalla mail trasmessa alla FIGC in data 28.11.2023, dalla quale veniva data contezza del fatto che il calciatore in questione era stato tesserato per la Società Moldava FC Olympic Chisinau, contrariamente a quanto precedentemente dalla Società e dal Calciatore stesso comunicato alla FIGC, in fase di tesseramento.

Tutto ciò premesso, la Procura ha ritenuto di deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il Sig. Carpovici Gabriel e la società U.S.D. Lepanto, per aver consentito e comunque non impedito le violazioni regolamentari a loro addebitate con responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4 co. 1 e 2 del C.G.S. a carico della suddetta società in quanto avrebbe potuto e dovuto richiedere informazioni all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. per avere contezza della veridicità delle dichiarazioni del calciatore Carpovici, e per i comportamenti posti in essere dal proprio giocatore violando l'art. 42 comma 6, delle N.O.I.F., oltre che l'art.2, comma 2 C.G.S..

Il Tribunale, valutando gli atti del fascicolo, ritiene appaiono emergere i seguenti comportamenti violativi della normativa federale, posti in essere dai predetti soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti, e nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata. Ritiene il Tribunale, pertanto, i deferiti responsabili delle violazioni regolarmente loro ascritte e, nella fattispecie:

il Calciatore Gabriel Carpovici responsabile della violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 40, comma 6, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 31.10.2023 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società USD Lepanto, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere;

la società U.s.d. Lepanto responsabile a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Carpovici Gabriel.

Pertanto, per l'effetto di tutto ciò,

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l'effetto, di comminare le seguenti sanzioni:

- Carpovici Gabriel, ammonizione con diffida;
- Lepanto, euro 100,00 di ammenda.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

Si trasmetta agli interessati.

IL RELATORE
F.to Giselda Torella

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 5 giugno 2024, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, ALESSANDRO DI MATTIA, LIVIO ZACCAGNINI

45) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. LINARES PABLO MARTIN, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE RICHIEDENTE IL TESSERAMENTO PER LA SOCIETÀ ASD GRADOLI, ED IN OGNI CASO SOGGETTO CHE HA SVOLTO ATTIVITÀ ALL'INTERNO E NELL'INTERESSE DI TALE SOCIETÀ, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, E 32, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 40, COMMA 6, DELLE N.O.I.F., NONCHÉ DELLA SOCIETÀ A.S.D. GRADOLI, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 427 del 7/06/2024

Il Procuratore Federale Interregionale, letti gli atti dell'attività istruttoria svolta nel procedimento disciplinare n. 622 pfi 23-24, avente ad oggetto: *“Condotta del calciatore sig. Pablo Martin Linares che, all'atto della richiesta di tesseramento per la società A.s.d. Gradoli, dichiarava di non essere mai stato tesserato per alcuna società affiliata ad una federazione estera, contrariamente a quanto poi comunicato dalla federazione argentina”*, deferiva innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio:

1. il sig. Linares Pablo Martin, all'epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la società ASD Gradoli, ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all'interno e nell'interesse di tale società e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

2. la società A.S.D. Gradoli;

per rispondere:

- il sig. Linares Pablo Martin, all'epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la società ASD Gradoli, ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all'interno e nell'interesse di tale società e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva:

- della violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 40, comma 6, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 14.12.2023 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società ASD Gradoli, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere;

- la società A.S.D. Gradoli a titolo di *responsabilità oggettiva* ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Linares Pablo Martin, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

La Procura Federale chiedeva a Questo Organo Giudicante di fissare la data di discussione del presente procedimento disciplinare.

Il Tribunale Federale, attesa la regolarità delle convocazioni, disponeva procedersi alla discussione.

Alla riunione del 05/06/2024 era presente per la Procura Federale l'Avv. Greco.

Nessuno era presente per i deferiti.

La Procura Federale si riportava integralmente all'atto di deferimento e richiedeva l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- Linares Pablo Martin, squalifica per n.4 gare;
- Gradoli, ammenda euro 500,00.

Il procedimento trae origine dalle verifiche effettuate dall'Ufficio Tesseramento a seguito di richiesta di tesseramento per la società A.S.D. Gradoli del 14.12.2023 del Sig. Linares Pablo Martin, il quale risulta aver sottoscritto apposita dichiarazione nella quale era riportato che lo stesso non era mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere.

La circostanza, tuttavia, risultava non veritiera. Il calciatore in parola, invero, risultava esser stato tesserato per la società Fundacion Amigos, affiliata alla federazione argentina, come da comunicazione da questa inviata all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. in data 18.12.2023 dalla stessa federazione argentina.

A tal riguardo, la Procura Federale evidenziava l'attività di supporto ed ausilio svolta dall'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. alle società richiedenti lo svolgimento di controlli preventivi proprio in ordine alle dichiarazioni rese da calciatori stranieri residenti in Italia ai fini del tesseramento, di talché, la società A.S.D. Gradoli avrebbe ben potuto e dovuto rivolgersi al suindicato Ufficio per la verifica delle dichiarazioni rese dal calciatore sig. Linares Pablo Martin.

Questo Tribunale ritiene che i fatti oggetto del deferimento siano provati.

Dalla documentazione versata in atti, invero, risulta *per tabulas* come il calciatore Linares Pablo Martin, con dichiarazione sottoscritta dal medesimo e datata 14.12.2023 relativa al modulo di richiesta di tesseramento inviato dalla società A.S.D. Gradoli, abbia espressamente ed inequivocabilmente attestato di non essere mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere. Il tesseramento, dapprima approvato in data 18.12.2023, è stato successivamente revocato da parte dell'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. datata 18.12.2023 a seguito della comunicazione inviata tramite e mail dalla federazione argentina alla F.I.G.C. in data 18.12.2023, dalla quale emerge chiaramente che il calciatore sig. Linares Pablo Martin era stato tesserato per la società Fundacion Amigos.

Da ciò consegue che il sig. Linares Pablo Martin sia incorso nella violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 40, comma 6, delle N.O.I.F., di cui risponde, per l'effetto, anche la società A.S.D. Gradoli, a titolo di *responsabilità oggettiva* ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva.

Sotto il profilo della dosimetria della sanzione, Questo Tribunale ritiene congrua la sanzione richiesta dalla Procura Federale in relazione al calciatore Linares Pablo Martin, mentre, con riferimento all'ammenda da irrogarsi alla società, si ritiene congrua la sanzione in misura pari ad euro 300,00, in armonia con l'orientamento seguito da Questo Collegio in casi analoghi.

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l'effetto, di comminare le seguenti sanzioni:

- Linares Pablo Martin, squalifica per n.4 gare;
- Gradoli, ammenda euro 300,00.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

Si trasmetta agli interessati.

IL RELATORE
F.to Elena Caminiti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 13 giugno 2024, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: ELENA CAMINITI, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

48) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA SOCIETÀ ASD SANTA MARINELLA 1947 A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DEGLI ARTT. 6, COMMA 1, E 23, COMMA 5, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 433 del 14/06/2024

In base ad accertamenti svolti, la Procura Federale riteneva che sul profilo Facebook della società ASD Santa Marinella venivano pubblicati post offensivi che ledevano direttamente la reputazione ed il prestigio della classe arbitrale, nonché travalicanti qualsivoglia pur legittimo esercizio del diritto di critica e di quello di opinione.

A seguito della notifica della Comunicazione di Conclusione delle Indagini, il Sig. Orazio Sanfilippo e la società ASD Santa Marinella e la Procura Federale raggiungevano accordo ai sensi dell'art. 126 C.G.S. che per la società ASD Santa Marinella prevedeva l'applicazione della sanzione finale di € 300,00 di ammenda, con previsione di una sanzione base di € 600,00 di ammenda, come pubblicato con C.U. F.I.G.C. n. 326/AA del 14.02.2024.

Tuttavia, non avendo la deferita provveduto al pagamento nel termine stabilito, detto accordo veniva dichiarato decaduto con C.U. F.I.G.C. n. 452/AA del 23.4.2024.

Per tali motivi la Procura Federale deferiva davanti questo Tribunale Federale Territoriale la società ASD Santa Marinella a titolo di responsabilità diretta ai sensi degli artt. 6, comma 1, e 23, comma 5, C.G.S. per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Orazio Sanfilippo, all'epoca dei fatti di presidente dotato di poteri di rappresentanza di tale compagine.

All'udienza del 13 giugno 2024 tenutasi in modalità a distanza era presente la Procura Federale, in persona dell'avv. Loredana Fardello, mentre nessuno compariva per la società.

Il Tribunale Federale, verificata l'integrità del contraddittorio, disponeva procedersi alla discussione.

La Procura Federale si riportava al proprio atto di deferimento e concludeva richiedendo che fosse affermata le responsabilità della deferita e che, per l'effetto, la società ASD Santa Marinella fosse sanzionata con € 800,00 di ammenda.

Questo Tribunale Federale rileva che i fatti oggetto di incolpazione nella prospettazione accusatoria risultano inequivocabilmente provati dall'istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale.

Risulta, infatti, che i due post pubblicati sul profilo Facebook della società deferita siano palesemente in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1 C.G.S. in quanto travalicanti la continenza e contenti espressioni lesive del direttore di gare e della classe arbitrale.

In particolare, si segnalano le seguenti espressioni pubblicate e accessibili a una pluralità di persone: "Ci sono giacchette nere che sono la vergogna di questo sport. L'incapace Corona di Roma, mandato appositamente per dirigere una gara dove in campo c'era una squadra di Roma, ha fatto di tutto pur di far vincere l'Urbetevere"; "Questo incapace e provocatore direttore di gara, ha voluto decidere lui il risultato combinandone di tutti i colori sempre a sfavore dei locali"; "Non credo che l'arbitro era frustato, io penso che sia venuto a Santa Marinella per essere protagonista di una delle più vergognose pagine del calcio dilettanti"; "Ricordate questo individuo Matteo Corona, attenzione a chi tocca le prossime gare. Arbitro da radiare (sez roma1)".

Parimenti, risulta accertata per tabulas la decadenza dal patteggiamento ai sensi dell'art. 126 C.G.S., risultando, invece, validamente irrogata la sanzione del sig. Orazio Sanfilippo del cui comportamento la società è direttamente responsabile.

La ASD Santa Marinella, pertanto, merita di essere sanzionata nella misura stabilita dal

dispositivo, ritenuta congrua in relazione sia al materiale svolgersi degli eventi sia alla condotta processuale tenuta, con il raggiungimento di un patteggiamento prima del deferimento e la sua successiva decadenza. Il tutto tenuto conto anche della categoria e dell'ambito dilettantistico in cui l'infrazione si è consumata.

Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale,

DELIBERA

Di ritenere la società Santa Marinella 1947 responsabile delle violazioni ascritte e, per l'effetto, di comminare alla stessa l'ammenda di euro 700,00.

Si trasmetta agli interessati.

IL RELATORE
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

50) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA SOCIETÀ POL D. CITTÀ DI CIAMPINO PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 433 del 14/06/2024

Il Procuratore Federale Interregionale,

Letti gli atti dell'attività di indagine svolta nel procedimento iscritto al n. 197pfi23-24, avente ad oggetto: "Accertamenti in merito all'autenticità del modulo recante l'accordo di svincolo ex art. 108 NOIF del calciatore sig. Filippini Fileni Federico, tesserato per la società Pol. D. Città di Ciampino", deferiva:

- **la società Pol D. Città di Ciampino** per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Paolo Antonio Cececotto e Massimo Confortini così come riportati nei seguenti capi di incolpazione formulati con la Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata:

- " sig. Paolo Antonio Cececotto, all'epoca dei fatti presidente della società Pol. D. Città di Ciampino: violazione dall'art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione del tesseramento pluriennale dei calciatori sigg.ri Federico Filippini Fileni, Alessio Giustini ed Edoardo Coletta per la società Pol D. Città di Ciampino, consegnato loro due moduli di accordo di svincolo ai sensi dell'art.108 delle N.O.I.F. di cui uno compilato, timbrato e firmato relativo alla stagione sportiva del tesseramento, ed un altro in bianco firmato e timbrato, che i predetti calciatori potevano utilizzare per svincolarsi liberamente;

- sig. Massimo Confortini, all'epoca dei fatti segretario tesserato per la società Pol. D. Città di Ciampino: violazione dall'art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione del tesseramento pluriennale dei calciatori sigg.ri Federico Filippini Fileni, Alessio Giustini ed Edoardo Coletta per la società Pol. D. Città di Ciampino, consegnato loro due moduli di accordo di svincolo ai sensi dell'art.108 delle N.O.I.F. di cui uno compilato, timbrato e firmato, relativo alla stagione sportiva del tesseramento, ed un altro in bianco firmato e timbrato, che i predetti calciatori potevano utilizzare per svincolarsi liberamente".

Il presente procedimento trae origine dalla segnalazione della Sezione Tesseramenti del Tribunale Federale Nazionale in merito alla contestata autenticità del modulo datato 13 giugno 2023 recante l'accordo di svincolo ai sensi dell'art. 108 delle NOIF del calciatore sig. Federico Filippini Fileni, tesserato per la società Pol. D. Città di Ciampino, segnalazione poi formulata nell'ambito del procedimento instaurato a seguito del ricorso proposto dalla Pol. D. Città di Ciampino avverso lo svincolo del citato calciatore per la stessa tesserato, rispetto al quale la società aveva precisato di non aver mai rilasciato alcuno svincolo, né al calciatore né ad alcun membro della famiglia, per la stagione 2022 – 2023, di non aver mai stampato tantomeno firmato elettronicamente alcun modulo di svincolo, e di essere venuta a conoscenza dello svincolo del giocatore direttamente dal citato portale della Federazione il giorno 01 Luglio 2023, non avendo ricevuto altra comunicazione, di tipo informale o ufficiale, né dalla famiglia, né dalla Federazione stessa.

Dalle indagini era emerso che il sig. Paolo Antonio Cececotto, all'epoca dei fatti presidente della Pol. D. Città di Ciampino, ed il sig. Massimo Confortini, all'epoca dei fatti segretario tesserato per la stessa società, in occasione del tesseramento pluriennale dei calciatori sigg.ri Federico Filippini Fileni, Alessio Giustini ed Edoardo Coletta avevano consegnato loro due moduli di accordo di svincolo ai sensi dell'art.108 delle N.O.I.F. di cui uno compilato, timbrato e firmato relativo alla stagione sportiva del tesseramento, ed un altro in bianco firmato e timbrato, che i predetti calciatori potevano utilizzare per chiedere liberamente lo svincolo.

I sigg.ri Antonio Paolo Cececotto, Massimo Confortini e la Società Pol. D. Città di Ciampino hanno convenuto con la Procura Federale l'applicazione di una sanzione ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva.

Con Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 302/AA del 6 febbraio è stato reso noto l'accordo raggiunto ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, che per la società Pol. D. Città di

Ciampino prevedeva l'applicazione della sanzione di € 300,00 (trecento/00) di ammenda. Con Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 447/AA del 23 aprile 2024 è stata resa nota **l'intervenuta risoluzione dell'accordo concluso con la Pol. D. Città di Ciampino, in quanto la società non ha versato l'ammenda pattuita** ed è inutilmente decorso il termine perentorio previsto dall'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per l'adempimento.

La Procura evidenziava, inoltre, come in ossequio a costante orientamento della giurisprudenza degli Organi di Giustizia Sportiva, il mancato adempimento dell'accordo concluso ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva determini l'aggravamento della sanzione originariamente prevista e posta a base dell'accordo raggiunto prima della decurtazione normativamente prevista. All'udienza del 13 giugno 2024 erano presenti, per la Procura Federale l'Avv. Loredana Fardello; per i deferiti è presente l'Avv. Gian Luca De Bonis (in rappresentanza), i Sigg.ri Cececotto Paolo e Confortini Massimo.

Le parti hanno raggiunto un accordo di patteggiamento ai sensi dell'art. 127 CGS.

La Procura Federale si riporta, quindi, al modulo di patteggiamento trasmesso, che prevede la seguente sanzione da irrogarsi alla società deferita:

ammenda iniziale, euro 800,00, ridotta di un terzo, per una sanzione finale di euro 533,00.

Il Tribunale Federale Territoriale ritiene corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata e, non rilevando che allo stato degli atti si possa determinare l'assenza di responsabilità dei soggetti deferiti, prende atto dell'accordo raggiunto e provvede in conformità.

Tanto premesso, Il Tribunale Federale Territoriale, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata

DELIBERA

Ritenuta corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, di dichiarare l'efficacia dell'accordo ex art. 127 C.G.S. e, per l'effetto, di sanzionare la società Città di Ciampino con l'ammenda di euro 533,00.

Si trasmetta agli interessati.

IL RELATORE
F.to Elena Caminiti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 20 giugno 2024, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI, ALDO GOLDONI, LIVIO ZACCAGNINI

52) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. MARCELLO FEDERICO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ STABILITI DALL'ART. 4, COMMA 1, DEL CGS IN RELAZIONE ALL'ART. 21 COMMA 9 DEL CGS E AGLI ARTICOLI 37, COMMA 1 E 2, DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, DEL SIG. MARCO ABBALLE, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ STABILITI DALL'ART. 4, COMMA 1, DEL CGS IN RELAZIONE ALL'ART. 21 COMMA 9 DEL CGS NONCHÉ DELLA SOCIETÀ A.S.D. CITTÀ MONTE S.G. CAMPANO, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 439 del 21/06/2024

A seguito della segnalazione del Segreteria del Settore Tecnico, svolte le indagini, la Procura Federale riteneva che il sig. Marco Abballe, all'epoca dei fatti presidente della società ASD Città Monte S.G. Campano, avesse fatto svolgere al sig. Marcello Federico il ruolo di preparatore atletico della squadra partecipante al campionato di Promozione per le stagioni sportive 2022-2023 e 2023/2024, benché lo stesso fosse stato attinto da squalifica con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC (C.U. 102/2012 LND Lazio).

A seguito della decisione 190 del 10.4.2024 con cui il Tribunale Federale Nazionale sez. disciplinare dichiarava la competenza del Tribunale Federale Territoriale presso il C.R. Lazio, la Procura Federale deferiva davanti questo Giudice Federale il sig. Marcello Federico per violazione dell'art. 4, comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 21 comma 9 del C.G.S. e agli articoli 37, comma 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, il sig. Marco Abballe per violazione dell'art. 4, comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 21 comma 9 del C.G.S., nonché la società Città Monte S.G. Campano a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 1 e 2 C.G.S..

All'udienza del 20 giugno 2024 tenutasi in modalità a distanza era presente la Procura Federale, in persona dell'avv. Giovanni Greco e l'avv. Marco Torriero per il sig. Marcello Federico, mentre nessuno compariva per i restanti deferiti.

Il Tribunale Federale, attesa la regolarità delle convocazioni, disponeva procedersi alla discussione.

La Procura Federale si riportava al proprio atto di deferimento e concludeva richiedendo che fosse affermata le responsabilità dei deferiti e che, per l'effetto Marcello Federico fosse sanzionato con 5 anni di squalifica, il sig. Marco Abballe con 12 mesi di inibizione e la società Città Monte S.G. Campano con euro 2.000,00 di ammenda.

La difesa del sig. Federico rilevava come lo stesso, essendo non tesserato e comunque soggetto alla preclusione, non potesse essere soggetto alla giurisdizione sportiva e comunque dotato dell'inquadramento come massofisioterapista.

Questo Tribunale Federale rileva che i fatti oggetto di incolpazione nella prospettazione accusatoria risultano inequivocabilmente provati dall'istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale e in particolare dalle dichiarazioni ammissive dei tesserati della Città Monte S.G. Campano che attestano lo svolgimento da parte del sig. Federico della funzione di preparatore atletico.

Avendo compiuto attività rilevante per l'ordinamento federale, il sig. Federico, benché colpito dalla sanzione della preclusione, rientra comunque nell'applicazione del Codice di Giustizia Sportiva ai sensi dell'art. 2, comma 2 del medesimo C.G.S. e la sanzione a esso irroganda andrà scontata

nell'eventuale momento in cui la sua preclusione andrà a cessare.

È quindi evidente anche la responsabilità del presidente Marco Abballe per aver consentito o comunque non impedito tale attività, e la conseguente responsabilità diretta e oggettiva della società deferita.

Per quanto attiene le misure delle sanzioni, questo Tribunale osserva che si devono applicare quelle comunque commisurate alla gravità degli eventi, come effettivamente svolti.

Nel caso di specie, quindi, bisognerà utilizzare come parametro la sanzione che colpisce l'utilizzo da parte della società di un soggetto non abilitato/non tesserato/in posizione irregolare con la forte aggravante che, nel caso di specie, tale soggetto era in tali condizioni perché colpito con la pena massima attribuibile dall'ordinamento sportivo da cui era stato espulso.

Appare, quindi, congruo stabilire le sanzioni, tenuto conto del materiale svolgersi dei fatti e dell'antigiuridicità della condotta, nella misura stabilita nel dispositivo.

Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale,

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l'effetto, di comminare le seguenti sanzioni:

- Federico Marcello, squalifica per anni 1;
- Abballe Marco, inibizione per mesi 6;
- Città Monte S.G. Campano, ammenda di euro 1.000,00.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

Si trasmetta agli interessati.

IL RELATORE
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 27 giugno 2024, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, GIAMPAOLO PINTO, LIVIO ZACCAGNINI

53) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA SOCIETÀ MONTEROTONDO 1935 PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ AI SENSI DELL'ART. 26, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 448 del 28/06/2024

A seguito di indagini, la Procura Federale riteneva che un sostenitore della società Monterotondo 1935 avesse colpito con due violenti schiaffi al volto e alla testa l'arbitro al termine della gara Monterotondo 1935 - Cantalice disputata il 15.10.2023 e valevole per il girone B del campionato di Promozione del C.R. Lazio, nell'area immediatamente adiacente all'impianto sportivo di Monterotondo (RM).

Per tali motivi la Procura Federale deferiva davanti questo Tribunale Federale Territoriale la società Monterotondo 1935 a titolo di responsabilità ai sensi dell'art. 26, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva.

All'udienza del 27 giugno 2024 tenutasi in modalità a distanza era presente la Procura Federale, in persona dell'avv. Valentina Soravia nonché il sig. Marco Zechini, Vice Presidente della società, in rappresentanza della stessa.

Il Tribunale Federale, verificata l'integrità del contraddittorio, disponeva procedersi alla discussione.

La Procura Federale, preliminarmente, comunicava di aver raggiunto un accordo di patteggiamento con la società deferita ai sensi dell'art. 127 del C.G.S. con la seguente sanzione: pena base di € 1.000,00 di ammenda e n.3 gare di squalifica del campo, ridotta per il rito alla pena finale di € 666,67 di ammenda ed a n.2 giornate di squalifica del campo, con obbligo di disputare le gare a porte chiuse.

Il Tribunale Federale ritiene il detto accordo conforme alle previsioni dell'art. 127 CGS e, pertanto, ne va dichiarata la efficacia.

Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale,

DELIBERA

Ritenuta corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, di dichiarare l'efficacia dell'accordo ex art. 127 C.G.S. e, per l'effetto, di sanzionare la società Monterotondo 1935 con l'ammenda di euro 666,67 e la squalifica del campo per n.2 giornate con obbligo di disputare le gare a porte chiuse, nel campionato di competenza nella stagione sportiva 2024/2025.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

Si trasmetta agli interessati.

IL RELATORE
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Publicato in Roma il 26 luglio 2024

II SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli